

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 Ottobre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Conte Prof. Emanuele, Massi Dr. Franco, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL PERUGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 14, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO TENUTO DAI SUOI SOSTENITORI IN OCCASIONE DELLA GARA PERUGIA/SALERNITANA DEL 28.10.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 2.7.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Perugia Calcio di Perugia e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 2) **RICORSO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LE SANZIONI:**
- INIBIZIONE PER MESI 1 E AMMENDA DI €15.000,00 AL SIG. LUIGI VITO BLASI (PRESIDENTE SOCIETÀ TARANTO CALCIO S.R.L.);
- AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE,
A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 5 COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA (NOTA N. 2389/695PF07-08/SP/EN DEL 29.1.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Taranto Sport di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Becchetti Dr. Alfredo Maria, – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DEL RAVENNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €3.500,00 INFLITTALE A SEGUITO GARA RAVENNA/CESENA DEL 7.9.2008** (Delibera

del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 18/DIV del 9.9.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio di Ravenna, riduce la sanzione dell'ammenda ad €2.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LE SANZIONI:**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARAUCCI MAURIZIO;**
- **INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.10.2008 AL SIG. CECERE ALFONSO,**
INFLITTE SEGUITO GARA VAL DI SANGRO/AVERSA NORMANNA DEL 14.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal S.F. Aversa Normanna di Aversa (Caserta) dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 5) RICORSO DELL'A.C. MONOPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ANDRIA BAT/MONOPOLI DEL 14.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Monopoli di (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 6) RICORSO DEL CALC. DI LEO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ANDRIA BAT/PESCINA VG DEL 28.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/DIV del 30.9.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Leo Nicola e dispone incamerarsi la tassa reclam.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 10 Ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete